

IVA

Negato il rimborso dei costi per fideiussioni

di **Davide Albonico**

I costi sostenuti (a titolo di provvigioni pagate ad istituti di credito) per **fideiussioni** prestate al fine di ottenere il **rimborso dell'Iva in via accelerata** non costituiscono alcuno **squilibrio tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria**, in quanti gli stessi sono assunti a seguito di una **scelta consapevole del contribuente** che ottiene un immediato vantaggio patrimoniale costituito dal rimborso accelerato del credito Iva.

Questo, quanto affermato dai giudici della **CTP Milano**, con la **sentenza n. 6323 del 13.10.2017**, nel rigettare la richiesta di rimborso avanzata dalla società contribuente e relativa alla **garanzia patrimoniale** prestata in favore dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'esecuzione del rimborso Iva.

Ripercorrendo i fatti di causa, la controversia nasce in seguito alla presentazione di un'**istanza di rimborso** effettuata dalla contribuente, società residente in Svizzera, dei compensi e delle commissioni pagate per ottenere le **fideiussioni**, di cui all'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#), finalizzate all'erogazione dei **rimborsi delle eccedenze Iva relative a più periodi d'imposta**.

La **Direzione Regionale della Lombardia**, comunicando il **rigetto dell'istanza**, negava pertanto il rimborso ivi richiesto.

A parere dell'ufficio, in particolare, risultava **inapplicabile** al caso di specie l'[articolo 8, comma 4, L. 212/2000](#) (c.d. **Statuto dei diritti del contribuente**), in quanto il suo ambito applicativo sarebbe da circoscrivere ai **rimborsi scaturenti da attività di rettifica/accertamento dell'Amministrazione finanziaria**, così da non far ricadere sul contribuente il costo della garanzia prestata qualora la pretesa impositiva risulti successivamente priva di fondamento e non, come in tal caso, a **una scelta consapevole del contribuente** il quale peraltro ottiene un vantaggio patrimoniale immediato costituito dal **rimborso dell'Iva**.

La **CTP Milano**, in aderenza alle tesi dell'ufficio, **respingeva il ricorso e compensava le spese**, in ragione della non univoca giurisprudenza di merito sull'argomento.

A tal proposito vale la pena richiamare un precedente di senso diametralmente opposto, rappresentato da una **sentenza del 5.12.2016** emessa dalla **CTP Bergamo** la quale, in buona sostanza, sosteneva che l'**interpretazione del citato articolo 8** avrebbe dovuto **prescindere da qualsiasi possibile distinzione** e che, ai fini della legittimità del rimborso dei costi della fideiussione sarebbe **irrilevante la circostanza che il contribuente avesse optato per una richiesta anticipata di rimborso**.

Secondo i giudici bergamaschi la disposizione in parola imporrebbe all'Amministrazione il rimborso per i costi sostenuti a causa del procedimento di attuazione del tributo e, il mancato riconoscimento del rimborso di tali oneri comporterebbe un'**ulteriore tassazione a carico dei contribuenti** che si ritroverebbero in una posizione creditoria nei confronti dello Stato, penalizzandoli ingiustamente rispetto ad altri (in tal senso anche la **Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14024/2009**).

Per una corretta ricostruzione normativa della fattispecie, va evidenziato come l'[articolo 7 L. 167/2017](#), contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017), preveda ora un **indennizzo forfetario, pari allo 0,15% dell'importo garantito**, ai soggetti che prestano garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'esecuzione dei **rimborsi Iva di cui all'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#)**.

Si evidenzia inoltre che tale modifica normativa era volta, tra l'altro, a chiudere la **procedura di infrazione n. 2013/4080** avviata nel 2013 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, con riferimento ai **tempi eccessivamente lunghi nell'erogazione dei rimborsi Iva**.

Tale indennizzo, che potrà essere versato solamente alla scadenza dei termini per l'emissione dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero qualora sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso Iva, costituisce una sorta di **ristoro forfetario dei costi finanziari sostenuti per ottenere il rilascio della garanzia** e potrà essere richiesto a partire dalle istanze di rimborso presentate con la **dichiarazione annuale dell'Iva relativa all'anno 2017** e dalle **istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018**.

La disposizione normativa richiamata si inserisce e costituisce così una sorta di "**doppio binario**" rispetto al citato [articolo 8, comma 4, L. 212/2000](#), la cui validità, pur in assenza dei richiamati decreti attuativi, è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di diritto.

Ritornando al caso di specie, secondo i giudici meneghini, se allo stesso fosse stato applicabile l'[articolo 8, comma 4, L. 212/2000](#), che contiene previsioni ben più ampie rispetto all'[articolo 7 L. 167/2017](#), **non ci sarebbe stato bisogno dell'emanazione di una nuova disposizione normativa** per prevedere il rimborso delle fidejussioni contratte per il rimborso dell'Iva accelerato.

Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

Scopri le sedi in programmazione >